

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE E GESTIONE  
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO  
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA  
COMUNITARIA



## Indice

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Titolo I – Ambito di applicazione e definizioni .....</b>               | <b>4</b>  |
| Art. 1 – Ambito di applicazione .....                                      | 4         |
| Art. 2 – Attività negoziale .....                                          | 4         |
| Art. 3 – Definizioni .....                                                 | 4         |
| <b>Titolo II – Principi .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| Art. 4 – Principi generali .....                                           | 5         |
| Art. 5 – Conflitto di interessi .....                                      | 5         |
| Art. 6 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore .....  | 5         |
| <b>Titolo III – Soglie .....</b>                                           | <b>6</b>  |
| Art. 7 – Soglie .....                                                      | 6         |
| Art. 8 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento ..... | 6         |
| <b>Titolo IV – Poteri di spesa e RUP .....</b>                             | <b>6</b>  |
| Art. 9 – Poteri di spesa .....                                             | 6         |
| Art. 10 – Responsabile Unico di Progetto (RUP) .....                       | 7         |
| <b>Titolo V – Procedure .....</b>                                          | <b>8</b>  |
| Art. 11 – Procedure per la scelta del contraente .....                     | 8         |
| Art. 12 – Affidamento diretto .....                                        | 8         |
| Art. 13- Procedura negoziata .....                                         | 9         |
| Art. 14 – Elenco fornitori .....                                           | 9         |
| Art. 15 – Indagini di mercato .....                                        | 10        |
| Art. 16 – Termini .....                                                    | 10        |
| <b>Titolo VI - Pubblicità' E Trasparenza .....</b>                         | <b>11</b> |
| Art. 17 – Pubblicità e trasparenza .....                                   | 11        |
| Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari .....                        | 11        |
| <b>Titolo VII – Partecipazione .....</b>                                   | <b>11</b> |
| Art. 19 – Requisiti .....                                                  | 11        |
| Art. 20 – Avvalimento .....                                                |           |
| <b>Titolo VIII – Offerta E Aggiudicazione .....</b>                        |           |



|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Art. 21 – Modalità di presentazione dell’offerta.....                           | 12        |
| Art. 22 – Commissione giudicatrice/seggio di gara (in base alla procedura)..... | 13        |
| Art. 23 – Soccorso istruttorio e procedimentale.....                            | 14        |
| Art. 24 – Criteri di scelta del contraente .....                                | 14        |
| Art. 25 – Anomalia dell’offerta.....                                            | 14        |
| Art. 26 – Verifica dei requisiti.....                                           | 15        |
| Art. 27 – Aggiudicazione.....                                                   | 15        |
| Art. 28 – Stipula del contratto.....                                            | 15        |
| <b>Titolo IX – Garanzie.....</b>                                                | <b>16</b> |
| Art. 29 – Garanzia provvisoria.....                                             | 16        |
| Art. 30 – Garanzia definitiva.....                                              | 16        |
| <b>Titolo X – Esecuzione .....</b>                                              | <b>16</b> |
| Art. 31 – Subappalto e subaffidamento .....                                     | 16        |
| Art. 32 – Assicurazione.....                                                    | 18        |
| Art. 33 – Penali .....                                                          | 18        |
| Art. 34 – Clausole di revisione dei prezzi .....                                | 19        |
| Art. 35 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione .....                   | 19        |
| <b>Titolo XI – Disposizioni Di Coordinamento, Transitorie E Finali.....</b>     | <b>20</b> |
| Art. 36 – Foro competente.....                                                  | 20        |
| Art. 37 – Norme finali ed entrata in vigore .....                               | 20        |



## Titolo I – Ambito di applicazione e definizioni

### Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 50 comma 5, D. Lgs. 36/2023, gli acquisti di lavori, beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività di cui all'art. 149 del Codice, di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice, come periodicamente rideterminate dalla Commissione Europea, ai sensi del comma 5 dell'art. 14.
2. Si definiscono strumentali da un punto di vista funzionale al servizio pubblico svolto da ATAM gli acquisti di lavori, beni e servizi funzionalmente collegati e/o connessi al servizio pubblico.
3. Gli acquisti di lavori, beni e servizi non strumentali dal punto di vista funzionale all'attività di trasporto pubblico locale, sono assoggettati alla normativa di diritto privato. ATAM SpA, in qualità di società a totale partecipazione pubblica, si avvale comunque della facoltà di applicare il presente regolamento anche per acquisti di cui al presente comma, fatti salvi casi eccezionali autorizzati dall'organo competente, nel caso di acquisti afferenti i servizi turistici.
4. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice degli Appalti.

### Art. 2 – Attività negoziale

1. L'attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti secondo le modalità indicate nel presente regolamento. In generale, dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo.

### Art. 3 – Definizioni

1. Per quanto di seguito non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le Definizioni di cui all'allegato I.1 al Codice e nello specifico quelle di cui:
  - a. All'art. 1, per quanto attiene ai *Soggetti*;
  - b. All'art. 2, per quanto attiene ai *Contratti*;
  - c. All'art. 3 per quanto attiene *Procedure e Strumenti*.
2. Nel presente Regolamento si intende per:
  - a. Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
  - b. Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme di cui al presente Regolamento;
  - c. Organo competente: soggetto, previsto nello statuto dell'Impresa, ed in base ai poteri di delega, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell'ambito e nell'applicazione del presente Regolamento;





- d. Atto autorizzativo: atto mediante il quale l'organo competente di ATAM manifesta la volontà di procedere all'acquisto e/o all'affidamento di contratti di cui al presente Regolamento;
- e. Elenco fornitori: archivio nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati gli operatori economici che hanno presentato istanza di inserimento e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

## **Titolo II – Principi**

### **Art. 4 – Principi generali**

- 1. Il presente Regolamento garantisce il rispetto dei principi disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice (articoli da a 12).

### **Art. 5 – Conflitto di interessi**

- 1. Nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice, ATAM, per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse, stabilisce che i soggetti che operano nell'ambito della procedura e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati, sono tenuti a darne comunicazione all'organo competente. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e sua esecuzione. I componenti e il RUP delle varie procedure devono formalizzare l'assenza di conflitto di interessi con apposite dichiarazioni da presentare all'atto dell'insediamento.

### **Art. 6 – Applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**

- 1. In conformità a quanto dispone l'art. 11 del Codice, nei bandi e negli inviti deve essere indicato il contratto collettivo territoriale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente.
- 2. Qualora siano applicabili diversi contratti compatibili con l'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato;
- 3. Prima dell'aggiudicazione o dell'affidamento del contratto, l'operatore economico deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nella lex specialis per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato un differente CCNL, in conformità a quanto disciplinato al precedente comma, lo stesso è tenuto a rilasciare analoga dichiarazione recante altresì la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- 4. Il subappaltatore è tenuto a rilasciare analoga dichiarazione di cui al terzo comma.



5. In assenza di una procedura di gara e, quindi, nel caso di affidamento diretto con o senza preventivi, l'operatore economico prescelto dovrà fornire una dichiarazione nella quale indica il CCNL applicato al proprio personale dipendente e che dovrà essere coerente con quanto previsto ai precedenti commi.
6. Nel caso di inadempienze contributive o retributive dell'aggiudicatario o del subappaltatore, vige l'intervento sostitutivo dell'impresa in qualità di stazione appaltante.

### **Titolo III – Soglie**

#### **Art. 7 – Soglie**

1. Le soglie di rilevanza UE per l'affidamento dei contratti sono individuate e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.

#### **Art. 8 – Calcolo delle soglie e divieto di artificioso frazionamento**

1. Ai fini del calcolo delle soglie per l'applicazione del presente Regolamento si tiene conto dell'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) valutato sulla base di quanto disposto all'art. 14 del Codice.
2. Tale valore è quantificato al momento della scelta della procedura/modalità di affidamento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un contratto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, salvo il caso in cui tale scelta sia giustificata da ragioni oggettive.

### **Titolo IV – Poteri di spesa e RUP**

#### **Art. 9 – Poteri di spesa**

1. La proposta di determinazione di spese, rimane in capo ai Responsabili di Area, ciascuno per la propria competenza.
2. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente regolamento, sono rese note tramite ordini di servizio dell'Amministratore Delegato.
3. Al fine della centralizzazione del controllo delle spese aziendali ed in conformità alle procedure di acquisto, l'atto autorizzativo si sostanzia nei seguenti flussi documentali, distinti sulla base della tipologia dell'acquisto e della fascia d'importo:
  - 1) Acquisti di beni e servizi fino a € 500,00:
    - i. Richiesta d'acquisto sottoscritta dal Responsabile dell'Area acquirente e autorizzata dal soggetto delegato agli acquisti;
    - ii. Emissione ordine di acquisto sottoscritto dal delegato agli acquisti su tale soglia;





- 2) Acquisti di beni e servizi superiori ad € 500,00 e fino alle soglie per l'affidamento diretto previsto dal vigente Codice degli Appalti:
  - i. Richiesta d'acquisto sottoscritto dal Responsabile dell'Area Acquirente e autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica;
  - ii. Emissione determina autorizzativa;
  - iii. emissione ordine d'acquisto firmato dal medesimo Responsabile;
- 3) Acquisti di beni e servizi oltre le soglie dell'affidamento diretto e sotto le soglie comunitarie: rilevazione del fabbisogno da parte dell'Area Tecnica (autonomamente o su segnalazione) e determina di autorizzazione della procedura di gara
- 4) Appalto di lavori di qualsiasi importo: a seconda dell'importo dei lavori la procedura potrà avvenire tramite affidamento diretto o procedura di gara, ma dovrà essere seguita esclusivamente da Tecnico aziendale laureato opportunamente abilitato e con esperienza documentata nel settore.
4. Salvo il caso di affidamento di un contratto di importo inferiore ad € 500,00 (che è autorizzato tramite RDA e Ordine d'acquisto), l'atto autorizzativo contiene le seguenti informazioni: tipologia di procedura, RUP, importo.
5. Tutti gli acquisti devono rigorosamente osservare il principio di rotazione degli acquisti, secondo i limiti imposti dal Codice degli Appalti e secondo le indicazioni delle linee guida ANAC.

#### Art. 10 – Responsabile Unico di Progetto (RUP)

1. ATAM, ai sensi dell'art. 141, comma 4, lett. b) del Codice, individua e nomina i soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP) nei settori speciali, nel rispetto delle norme del Codice.
2. Ai RUP vengono attribuite tutte le funzioni del presente regolamento, oltre che dalla normativa vigente in materia (allegato I.2 al Codice degli Appalti).
3. Il RUP deve essere in possesso di titoli di studio, formazione e professionalità adeguati in relazione alla tipologia di appalto oggetto di affidamento.
4. La nomina del RUP è indicata nella delibera dell'AD che autorizza l'acquisto e/o l'avvio della procedura o attraverso atto di nomina/delega, a seconda della tipologia e della soglia dell'appalto. In assenza di atto espresso di nomina, il RUP coincide con il richiedente il CIG.
5. E' possibile, in considerazione dell'entità dei lavori o dell'appalto di servizi e forniture, istituire una struttura di supporto al RUP.
6. Il RUP, ottenute le necessarie autorizzazioni e qualora ne ricorrano i presupposti per carenza di organico o per attività tecniche particolarmente complesse, può proporre alla società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.
7. Il RUP svolge, con eventuale personale a supporto e secondo l'organizzazione aziendale, i compiti previsti dall'art. 15, comma 5 e dall'allegato I.2 del Codice e le funzioni attribuite dal presente Regolamento in collaborazione con il Responsabile dell'Area Tecnica, a cui fa sempre capo la centralizzazione degli acquisti, tra cui



- a. Predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti);
  - b. Redazione dei capitolati tecnici;
  - c. Verifica degli stati d'avanzamento e del controllo della regolarità di forniture, servizi e lavori per l'autorizzazione alla liquidazione.
8. Salvo specifiche caratteristiche che richiedano una diversa valutazione nel merito, il RUP può svolgere le funzioni e i compiti affidati al DEC.
9. Tale duplice assolvimento può intervenire anche oltre i limiti previsti dal Codice dei contratti pubblici per i settori ordinari.

### Titolo V – Procedure

#### **Art. 11 – Procedure per la scelta del contraente**

1. In assenza di specifica disciplina nel Codice in relazione alle modalità di affidamento dei contratti sotto-soglia nei settori speciali, l'azienda, con il presente Regolamento, ha facoltà di ricorrere alle seguenti tipologie di affidamento in base alle caratteristiche proprie del contratto che intende aggiudicare:
  - a. Affidamento diretto;
  - b. Procedura negoziata;
  - c. Accordo quadro.
2. L'espletamento delle procedure sarà disciplinato secondo le norme che seguono.

#### **Art. 12 – Affidamento diretto**

1. ATAM procede con affidamento diretto per i contratti di lavori e di servizi e forniture entro le soglie consentite dal codice, ma solo per casi che devono essere debitamente motivati nella determina di autorizzazione.
2. L'affidamento diretto può avvenire:
  - a. Con consultazione di più operatori economici;
  - b. Senza consultazione di più operatori economici, in via straordinaria e in casi debitamente motivati
3. Nel caso di affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici (ipotesi sub lett. b), fermi gli obiettivi primari del codice, dell'efficienza e del risultato, l'operatore economico è individuato, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:
  - c. Iscrizione Elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
  - d. Unico operatore economico presente sul mercato;
  - e. Motivata urgenza.





4. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici, previsti dal Codice degli Appalti.

5. L'iscrizione all'Albo fornitori aziendale è disciplinata da apposito Regolamento Albo Fornitori" pubblicato sul sito aziendale.

### Art. 13- Procedura negoziata

1. ATAM può avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l'affidamento dei contratti di lavori di valore fino alla soglia in vigore per l'affidamento diretto nei settori speciali (se attinenti) e per i contratti di servizi e forniture di valore fino al medesimo valore.

2. La procedura negoziata senza pubblicazione di un bando è prevista:

- a) Previa consultazione di almeno cinque operatori, se esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie;
- b) Previa consultazione di almeno cinque operatori, se esistenti, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie (se ATAM è in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da ANAC).

3. Nel caso di affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, fermi gli obiettivi primari del Codice, dell'efficienza e del risultato, i soggetti destinatari della richiesta di preventivo sono individuati, tenendo conto della natura e dell'entità del fabbisogno, sulla base di uno dei seguenti criteri esemplificativi:

- a. Iscrizione elenco fornitori e/o comprovata esperienza pregressa;
- b. Indagini di mercato;
- c. Motivata urgenza.

4. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali tecnico, professionali, economici richiesti in base alla natura dell'appalto. L'operatore economico è altresì obbligato al rispetto dell'art. 11 del Codice.

5. Agli operatori economici andrà trasmessa una lettera d'invito, unitamente alla documentazione di gara (capitolato, disciplinare, allegati tecnici, ecc.), per la presentazione di un'offerta che dovrà esplicitare la rispondenza al criterio di scelta individuato nella lettera d'invito.

6. ATAM potrà avviare altresì una procedura negoziata con bando, che deve essere necessariamente preceduta da una indagine di mercato e che dovrà seguire rigorosamente le norme del Codice degli Appalti.

### Art. 14 – Elenco fornitori

1. L'elenco dei fornitori di ATAM è un archivio, gestito all'interno del portale telematico, nel quale, per tipologia di lavori, beni e servizi, sono classificati operatori



economici, da interpellare per la partecipazione agli affidamenti di cui al presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, pertanto, idonei a rivestire il ruolo di potenziali contraenti di ATAM.

2. L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi è stata istituita da ATAM sulla base dei propri fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di inserimento.
3. L'istituzione dell'elenco dei fornitori non rappresenta né avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici, né impedisce all'ATAM di ricorrere alle procedure ordinarie.
4. ATAM si è dotata di un Regolamento fornitori (approvato con delibera dell'AD 68 del 21/03/2023)
5. In ottemperanza alle disposizioni del Codice, ATAM utilizza piattaforma abilitata per la gestione degli operatori economici in modalità informatizzata.
6. Le comunicazioni tra operatore economico richiedente e ATAM, attinenti alla domanda di inserimento e/o alle ulteriori, eventuali, decisioni incidenti sulla posizione dell'operatore economico all'interno dell'Elenco avvengono secondo le procedure indicate nel regolamento, nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 15 – Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato rappresenta la modalità con la quale ATAM si rivolge all'esterno per acquisire una dettagliata analisi dell'assetto del mercato per la categoria merceologica attinente alla propria esigenza
2. L'avvio della fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. La consultazione del mercato avviene tramite la pubblicazione di un avviso che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, una sintetica indicazione della modalità di affidamento, nonché dei criteri utilizzati dall'ATAM per l'individuazione degli operatori economici da interpellare, che siano coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi generali del Codice.
4. La pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato avviene nel rispetto delle forme e delle disposizioni previste dalla normativa vigente, tramite l'utilizzo del portale acquisti Net4Market.
5. L'azienda può fornire evidenza dell'attività di indagine nell'atto autorizzativo.

#### Art. 16 – Termini

1. In relazione al termine di conclusione degli affidamenti, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 17 e nell'allegato I.3 del Codice.
2. Le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando si concludono entro i seguenti termini massimi a seconda del criterio di scelta individuato:
  - a. Nel caso in cui si ricorra al criterio OEPV, entro 5 mesi;
  - b. Nel caso in cui si ricorra al criterio del minor prezzo, entro 3 mesi.





3. I termini decorrono dalla pubblicazione del primo atto di affidamento fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
4. Ove ATAM debba effettuare la procedura di verifica delle offerte anomale, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. Non sarà mai possibile superare i 6 mesi complessivi.
5. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.
6. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà, che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.
7. In caso di affidamento diretto, il contratto è concluso nel rispetto dei principi generali e comunque entro un termine ragionevole, indicato nella determina autorizzativa e negli atti di gara, al fine di soddisfare l'esigenza di massima tempestività.

#### **Titolo VI - Pubblicità E Trasparenza**

##### **Art. 17 – Pubblicità e trasparenza**

1. ATAM assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione dei dati, informazioni e atti prescritti dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, dalla Legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 33/2013, in quanto applicabili.

##### **Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Gli atti delle procedure di affidamento si conformano agli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e delle altre norme, di legge o regolamenti, vigenti in materia.
2. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo è causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
3. I CIG devono essere richiesti esclusivamente tramite il portale acquisti, pena l'invalidamento della proposta di determinazione.

#### **Titolo VII – Partecipazione**

##### **Art. 19 – Requisiti**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da ATAM in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del Codice.
2. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice.





3. Il possesso dei requisiti generali e speciali deve essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante compilazione del DGUE, ove previsto. In caso di affidamento entro la soglia dell'affidamento diretto, il possesso dei requisiti può essere attestato dall'operatore economico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dal concorrente tramite l'avvalimento, nel rispetto dell'art. 104 del Codice, di cui al successivo articolo del presente Regolamento.
5. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo quanto previsto dal relativo articolo di cui al presente Regolamento, ai fini della stipula del contratto.
6. Per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, gli operatori economici devono possedere i requisiti indicati all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, ovvero:
  - a. Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  - b. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'imposto dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta (l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  - c. Adeguata attrezzatura tecnica.
7. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, il comma 2 dell'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice specifica invece che non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti.
8. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, gli operatori economici devono essere qualificati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del Codice, fatto salvo il ricorso a quanto stabilito dagli artt. 168 e 169 del Codice. Per tale soglia ATAM dovrà essere qualificata o dovrà attestare presso ANAC l'assenza di obbligo di qualificazione.

#### **Art. 20 – Avvalimento**

1. Per quel che concerne l'istituto dell'avvalimento, si rimanda al contenuto dell'art. 104 del Codice.

### **Titolo VIII – Offerta E Aggiudicazione**

#### **Art. 21 – Modalità di presentazione dell'offerta**

1. L'offerta, in caso di affidamento diretto, anche in caso di richiesta di preventivi da parte del RUP, dovrà pervenire via pec ovvero via mail, sotto forma di documento allegato su



carta intesta della ditta. Sarà cura del RUP registrare il preventivo sul portale acquisti telematico per le formalità di legge relative alla tracciabilità (CIG) e trasparenza (pubblicità).

2. L'offerta, in caso di procedura negoziata senza bando, dovrà pervenire tramite la piattaforma telematica, di cui all'art. 25 del Codice. La segretezza e l'inviolabilità dell'offerta presentata sarà sempre garantita, sino alla data e all'ora di apertura indicate nella richiesta di offerta.
3. L'offerta si considera proposta irrevocabile ex art. 1329 e 1331 c.c. e vincolante per l'offerente per un periodo di 180 gg dalla presentazione, salvo diversa disposizione contenuta nella richiesta di offerta.
4. All'esito del procedimento di esame delle offerte, secondo le modalità di seguito espletate, la Commissione giudicatrice/seggio di gara stilerà la graduatoria delle stesse.

## Art. 22 – Commissione giudicatrice/seggio di gara (in base alla procedura)

1. L'organo preposto alla valutazione delle offerte viene nominato dall'Organo competente, in base alle procedure aziendali, a disporre l'aggiudicazione in relazione ai poteri autorizzatori di spesa, e sarà così composto:
  - a. In caso di criterio del minor prezzo, il seggio di gara – anche monocratico – di norma composto dal RUP che potrà essere coadiuvato da un dipendente aziendale. La responsabilità della valutazione sarà esclusivamente in capo al Responsabile incaricato.
  - b. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, una Commissione giudicatrice che sarà formata da un numero dispari di componenti, di norma scelti tra i Responsabili, tra i quali un membro con funzioni di Presidente; la Commissione sarà nominata con apposito provvedimento solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
2. Alla Commissione giudicatrice/seggio di gara può partecipare il RUP anche in qualità di Presidente.
3. I componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara costituita hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto d'interesse sottoscrivendo l'apposito modello; nel qual caso dovranno astenersi dal partecipare alla procedura.
4. Nel caso in cui l'Impresa valuti necessarie particolari professionalità, la Commissione può essere formata anche da membri esterni dovranno rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 93 del Codice che attesteranno mediante dichiarazione ad hoc in fase di incarico.
5. La Commissione giudicatrice/Seggio valuterà l'eventuale offerta tecnica e l'offerta economica; sarà stilata una graduatoria con la proposta di aggiudicazione che sarà riportata in un verbale ad hoc, sottoposto all'Amministratore Delegato per l'adozione della determina. Laddove previsto dalla documentazione dell'affidamento, la Commissione giudicatrice/Seggio procede alla valutazione dei documenti amministrativi e dell'anomali dell'offerta.
6. Le sedute della Commissione/Seggio di gara si svolgono, di norma, in seduta pubblica anche con modalità telematiche. Le attività relative alle varie fasi dell'





procedura saranno formalizzate in un apposito verbale che potrà formare oggetto di richiesta di accesso agli atti, sulla scorta della normativa sul diritto di accesso.

### Art. 23 – Soccorso istruttorio e procedimentale

1. Nella fase di valutazione della documentazione amministrativa, ove si riscontrassero incompletezze o carenze di tipo formale, ATAM ricorrerà all'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.
2. Resta salva la possibilità per ATAM di richiedere chiarimenti sul contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e su ogni loro allegato, purché finalizzati esclusivamente a consentire di ricercare l'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, fermo il divieto di modifica e integrazione del contenuto dell'offerta.

### Art. 24 – Criteri di scelta del contraente

1. In caso di affidamento diretto, la scelta del contraente deve essere sempre sottoposta ai principi cardine del Codice applicabili.
2. Il RUP potrà utilizzare più criteri di scelta – anche in parallelo tra loro – ai fini dell'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico al quale rivolgersi. I criteri per la scelta del contraente nell'affidamento diretto possono essere ad esempio: la comprovata esperienza pregressa, la comparazione dei CV, le tempistiche di realizzazione dell'oggetto dell'affidamento, le modalità operative, una valutazione del mercato e dei soggetti operanti nel mercato stesso, la comparazione con commesse precedenti identiche o analoghe, listini di mercato, confronto di preventivi di spesa.
3. L'eventuale richiesta di preventivi da parte del RUP o di suo incaricato non ha valore negoziale; l'unico scopo di tale consultazione è il sondaggio del mercato e non riveste valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, così come il preventivo ricevuto, a sua volta, non ha valore né di controproposta, né di proposta.
4. Il criterio o i criteri scelti per l'affidamento diretto, anche in caso di consultazione di più operatori economici, vanno esplicitati nell'atto autorizzativo oppure nelle comunicazioni/richieste di preventivi.
5. Nell'ambito della procedura negoziata senza bando, diversamente, si individuano i seguenti criteri di aggiudicazione alternativi, che vanno stabiliti a seconda della tipologia di acquisto e dell'importo del contratto:
  - a. Aggiudicazione sulla base del minor prezzo;
  - b. Aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - c. Diversi criteri individuati nella lettera d'invito.
6. Il criterio di aggiudicazione viene stabilito da ATAM ed indicato nell'atto di aggiudicazione, ovvero, in ogni caso, riportato nella richiesta d'offerta o nella lettera d'invito.

### Art. 25 – Anomalia dell'offerta

1. A prescindere dall'importo del contratto da affidare, il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità l'offerta inoltrando una richiesta di spiegazioni



all'operatore economico soggetto alla verifica c.d. "di congruità". Laddove previsto, la Commissione giudicatrice/seggio di gara supporterà il RUP nella verifica in merito alla congruità dell'offerta.

#### Art. 26 – Verifica dei requisiti

1. Successivamente alla predisposizione della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo preposto alla valutazione delle offerte/preventivi, anche in caso di affidamento diretto, ATAM – per il tramite del RUP – valuta la proposta, effettua le verifiche ed acquisisce i documenti relativi al possesso dei requisiti in capo all'offerente individuato. In particolare:
  - a. Il possesso dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 e seguenti del Codice (autocertificati dall'operatore economico con la dichiarazione ex DPR 445/2000 o con il DGUE al momento dell'iscrizione alla piattaforma, oppure in sede di presentazione dell'offerta);
  - b. Il possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale ove richiesti, mediante acquisizione dei documenti a comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionale (bilancio, ecc.);
  - c. Ulteriori verifiche previste dalla legge.
2. Resta salva la facoltà di ATAM di procedere a verifiche a campione su tutti gli affidatari, per qualunque tipologia di affidamento e per qualunque importo, con modalità predeterminate ogni anno.

#### Art. 27 – Aggiudicazione

1. Una volta completate con esito positivo le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario – sia in caso di affidamento diretto che in caso di procedura negoziata – l'organo competente dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto per motivate ragioni.
3. ATAM, in caso di procedura negoziata, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
4. ATAM può riservarsi di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

#### Art. 28 – Stipula del contratto

1. L'iter di selezione del contraente si conclude con l'invio di una comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico individuato e agli altri soggetti individuati all'art. 90 del Codice. La formalizzazione del contratto avverrà in un momento successivo, nelle forme consentite dalla normativa e con il versamento di un tantum, al momento della sottoscrizione, della relativa imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4.





## Titolo IX – Garanzie

### Art. 29 – Garanzia provvisoria

1. Per affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture, la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta.
2. In considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, laddove ricorrano particolari esigenze da esplicitare, è facoltà di ATAM richiedere la garanzia provvisoria, per un ammontare non eccedente l'1 (uno) per cento dell'importo complessivamente stimato dell'appalto.

### Art. 30 – Garanzia definitiva

1. Quando richiesta, per gli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Appalti.
2. Resta salva la facoltà di ATAM di non richiedere la garanzia, in caso di notoria affidabilità dell'operatore economico o per le specifiche caratteristiche dell'affidamento.

## Titolo X – Esecuzione

### Art. 31 – Subappalto e subaffidamento

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione di ATAM, nei tempi indicati all'art. 119, comma 16 del Codice.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
  - a. Che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
  - b. Che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare;
  - c. Che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'appaltatore trasmetta:
    - i. Il contratto di appalto ad ATAM, in originale o in copia autentica che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
    - ii. La dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso da parte del subappaltatore degli eventuali requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;



- iii. La dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio.
  - d. Che non sussistano nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
4. In assenza della documentazione antimafia e/o in assenza delle verifiche sull'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice entro il termine massimo previsto dall'art. 119, comma 6 del Codice, il subappalto si intende concesso in pendenza di condizione risolutiva; qualora la documentazione antimafia così come i controlli eseguiti risultino negativi, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.
  5. Nei casi in cui ATAM rilevi, a seguito dei controlli effettuati, che il subappaltatore, al momento della richiesta di autorizzazione, non era in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione procede alla revoca della predetta autorizzazione e alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.
  6. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo.
  7. ATAM ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, debbano essere svolte dall'appaltatore. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.
  8. Qualora il subappaltatore intenda, a sua volta, subappaltare una o più prestazioni per le quali ATAM ne ha autorizzato il subappalto (subappalto a cascata), l'appaltatore dovrà presentare, in nome e per conto del subappaltatore, apposita istanza all'ATAM; a tale istanza sarà applicata la normativa di cui all'art. 119 del Codice al fine di consentire all'ATAM lo svolgimento delle necessarie verifiche imposte dalla normativa vigente e, conseguentemente, procedere all'adozione dei necessari provvedimenti autorizzativi di diniego.
  9. In caso di ricorso al subappalto, ivi compresa l'ipotesi di cui al comma 9, ATAM richiede all'appaltatore la presentazione del PASSOE dell'impresa subappaltatrice.





10. E' fatto obbligo per l'appaltatore comunicare – prima dell'inizio della prestazione – per tutti i subaffidamenti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:
  - a. Il nome del subaffidatario;
  - b. L'importo del subaffidamento;
  - c. L'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidato;
  - d. Estremi del conto corrente bancario o postale di ciascun subaffidatario e i dati identificativi delle persone delegate a operare sul conto stesso.
11. E' fatto obbligo per l'appaltatore trasmettere ad ATAM, prima che gli stessi abbiano avvio, copia di tutti i contratti stipulati con i subcontraenti. Tali contratti dovranno riportare, pena divieto assoluto di esecuzione della prestazione e sospensione dei pagamenti, la clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.
12. L'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subaffidamento è subordinato ad una presa d'atto di ATAM.
13. L'operatore economico individuato come subappaltatore o subaffidatario che effettivamente andrà a svolgere una prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 è tenuto a dichiarare l'iscrizione alla white list della Prefettura; ATAM è sempre obbligata ad accertare che il subappaltatore/subaffidatario risulti iscritto o la cui pratica sia in istruttoria.

#### Art. 32 – Assicurazione

1. ATAM, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all'appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All risk", da stipulare con primarie compagnie di assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà coprire gli eventuali danni a terzi, ivi inclusi eventuali danni a dipendenti dell'appaltatore o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto.
4. Laddove il contratto preveda anche un'opzione manutentiva, la polizza avrà efficacia fino alla scadenza del periodo di manutenzione.
5. In caso di affidamento di lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

#### Art. 33 – Penali

1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, ATAM, nella documentazione di affidamento, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento, fatta salva la possibilità di risoluzione nei casi previsti dall'art. 122 del Codice.
2. L'applicazione delle penali lascia impregiudicata, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito dall'Impresa a



- condizione che tale facoltà venga prevista nei documenti di affidamento, inserita nel contratto e che il danno venga esplicitato e tempestivamente contestato.
3. La penalità potrà essere applicata all'appaltatore, a seguito di contestuale assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni a cura del RUP o eventualmente del Responsabile dell'esecuzione individuato.
  4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore o, comunque, per cause non imputabili all'appaltatore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal RUP o eventualmente dal Responsabile dell'esecuzione ove individuato ed approvati da ATAM.

#### Art. 34 – Clausole di revisione dei prezzi

1. Nei documenti con i quali si avviano gli acquisti (lettera di incarico per l'affidamento diretto; richiesta di offerta per le procedure negoziate e relativi contratti) devono essere inserite clausole di revisione dei prezzi in conformità a quanto dispone l'art. 60 del Codice. Tali clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto.
2. In conformità all'art. 60 del Codice, i predetti documenti indicano l'indice (o la combinazione di indici) tra quelli indicati all'art. 60, comma 3, lettera b del Codice che si intende applicare ai fini della revisione.

#### Art. 35 – Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

1. Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d'opera sono possibili unicamente durante il periodo di efficacia del contratto nei casi e modalità previsti all'art. 120 del Codice, fermo restando il limite del 50% del valore iniziale del contratto con riferimento alle ipotesi di modifica per sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari e varianti in corso d'opera.
2. Nei documenti di affidamento può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ATAM può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice devono essere previste nei documenti di affidamento in clausole chiare, previste e inequivocabili, che ne fissano la portata, la natura, le condizioni di attuazione.
4. Le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lett. b)9, c) e d) del Codice possono essere attuate al ricorrere delle specifiche condizioni previste dal Codice e debitamente motivate.
5. I contratti possono essere parimenti modificati se il valore della modifica è al di sotto dei valori previsti all'art. 120, comma 3, del Codice.
6. Ove i documenti dell'affidamento lo prevedano, il contraente è tenuto ad assicurare la proroga nei termini già stabiliti nel contratto.
7. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione dell'affidamento del contratto, ATAM può prorogare il contratto con il contraente





- uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'affidamento, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblico che è destinata a soddisfare.
8. Le modifiche contrattuali previste nei documenti dell'affidamento comportano l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno alla relativa esecuzione secondo le condizioni previste nel contratto.
  9. Tra le modifiche contrattuali, ATAM può individuare una nozione specifica di variante in corso d'opera, in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione Europea.
  10. Ogni modifica contrattuale o variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento interno dell'impresa.
  11. Per le modifiche del contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) deve essere pubblicato in ambito nazionale un avviso a cura di ATAM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 14 del Codice.
  12. Si osservano in relazione alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d'opera gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC a cura del RUP, individuati dall'art. 5, comma 11 dell'allegato II.14.

### **Titolo XI – Disposizioni Di Coordinamento, Transitorie E Finali**

#### **Art. 36 – Foro competente**

Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti, è esclusivamente quello di Reggio Calabria.

#### **Art. 37 – Norme finali ed entrata in vigore**

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 16/679, ATAM tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è ATAM SpA.
2. ATAM deve indicare negli atti di affidamento gli obblighi e gli oneri a carico dell'appaltatore derivanti dal presente regolamento.
3. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
4. Il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
5. Il regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito di ATAM.

